



COMUNE DI LOCOROTONDO

Città Metropolitana di Bari



SETTORE URBANISTICA-SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP - POLIZIA AMMINISTRATIVA

Oggetto :

FIERA DI SAN ROCCO DEL 14 AGOSTO 2026 – DIVIETO DI VENDITA, CESSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI NELL'AMBITO DELL'AREA FIERISTICA.

Ordinanza n.180/2026

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e, in particolare:

– l’art. 50, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, anche contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

– l’art. 54, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l’art. 32, che consente l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia sul territorio comunale, in presenza di situazioni che comportino un pericolo per la collettività;

VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ribadisce la competenza del Sindaco ad adottare, quale Autorità sanitaria locale, interventi d’urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante la disciplina generale delle sanzioni amministrative;

VISTA la Legge Regionale Puglia 19 giugno 2020, n. 2, recante “Norme per il benessere, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo” e, in particolare:

– l’art. 23, comma 4, che vieta la vendita diretta o indiretta di animali in attività ambulanti o occasionali anche a posto fisso;

– l’art. 24, comma 4, che vieta l’utilizzo di animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;

VISTA la circolare esplicativa della Regione Puglia del 28 marzo 2022, con la quale si chiarisce che, durante fiere e manifestazioni similari, gli animali di affezione non possono essere ivi detenuti né tantomeno venduti;

VISTO il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e/o il Regolamento

comunale per lo svolgimento delle fiere e dei mercati, ove applicabile;

CONSIDERATO che in occasione della tradizionale Festa di San Rocco si svolge nel territorio comunale di Locorotondo, in data 14 agosto 2026, “l’Antica Fiera Mercato”, caratterizzata dalla presenza di un rilevante afflusso di operatori commerciali e visitatori, con utilizzo di strutture temporanee e occupazione di spazi pubblici nell’area fieristica individuata nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, nell’ambito di manifestazioni fieristiche caratterizzate da elevata concentrazione di persone, dalla presenza di strutture temporanee, dal trasporto e dalla permanenza di animali all’interno degli spazi fieristici, possono determinarsi condizioni suscettibili di arrecare agli animali situazioni di stress, sofferenza o inadeguata gestione, nonché possibili situazioni di rischio sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza delle persone;

RILEVATO che le particolari condizioni connesse allo svolgimento della manifestazione, anche in relazione alle condizioni climatiche tipiche del periodo estivo, rendono opportuno adottare specifiche misure preventive volte a garantire la tutela del benessere animale, la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione stessa;

RILEVATO altresì che la normativa regionale sopra richiamata vieta espressamente la vendita diretta o indiretta di animali in attività ambulanti o occasionali, nonché l’utilizzo di animali come premio o regalo in occasione di feste, sagre e manifestazioni similari e che, alla luce dell’interpretazione resa dalla Regione Puglia con la nota del 28 marzo 2022, la presenza di attività di esposizione e vendita di animali d’affezione nell’ambito di fiere e manifestazioni risulta incompatibile con i principi di tutela e benessere degli animali;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell’emanazione del Regolamento comunale di recepimento della Legge Regionale Puglia n. 2/2020, necessario e opportuno vietare, limitatamente all’area interessata dalla Fiera di San Rocco e per la durata della manifestazione, qualsiasi attività di vendita, cessione a titolo oneroso o gratuito, esposizione finalizzata alla cessione e, in generale, commercializzazione di animali, indipendentemente dalla specie;

RITENUTO che la misura risulti proporzionata e adeguata alle finalità di prevenzione perseguite, in quanto limitata nel tempo e nello spazio, riferita esclusivamente all’ambito della manifestazione fieristica e coerente con la disciplina regionale vigente in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che nell’ambito dell’area destinata allo svolgimento della Fiera di San Rocco di Locorotondo, per tutta la durata delle attività fieristiche previste in data 14 agosto 2026, **IL DIVIETO** a chiunque di porre in essere qualsiasi attività di vendita, cessione a titolo oneroso o gratuito, esposizione finalizzata alla cessione, offerta, messa in mostra, detenzione a fini commerciali e, comunque, di commercializzazione di animali di qualsiasi specie.

Detto divieto ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, animali d’affezione, animali da compagnia, volatili, piccoli mammiferi, rettili, anfibi e ogni altra specie animale posta in vendita o comunque destinata alla cessione nell’ambito della manifestazione, nonché l’utilizzo di animali come premio o regalo in giochi, lotterie, sagre, intrattenimenti o altre attività connesse alla Fiera.

Restano ferme le attività istituzionali e sanitarie eventualmente autorizzate dalle competenti Autorità, nonché gli interventi necessari per il soccorso, il recupero, il trasporto e la tutela di animali in situazione di emergenza.

Il presente divieto non si applica alla mera presenza di animali al seguito dei rispettivi proprietari o conduttori, purché tale presenza non costituisca attività di esposizione, vendita, cessione o commercializzazione nell’ambito della manifestazione e siano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, igiene e tutela del benessere animale.

L’esecuzione e l’osservanza della presente ordinanza sono demandate, per quanto di rispettiva competenza, alla Polizia Locale, ai Servizi Veterinari dell’ASL competente e agli altri organi di vigilanza previsti dalla normativa vigente; salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, la violazione delle prescrizioni

contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, ivi incluse quelle contemplate dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Legge Regionale Puglia 19 giugno 2020, n. 2 e dai regolamenti comunali vigenti in materia, fatto salvo l'eventuale sequestro amministrativo degli animali e dei mezzi utilizzati e ogni ulteriore provvedimento di competenza;

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Locorotondo e sul sito istituzionale dell'Ente ed è resa conoscibile mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta idonea; la presente ordinanza è trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, alla Polizia Locale, ai Servizi Veterinari dell'ASL competente e agli altri uffici comunali e soggetti interessati.

SI AVVERTE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Locorotondo 11/08/2026

Sindaco
SMALTINO VITTORINO / Namirial
S.p.A./02046570426